

Primo piano:

Ronald Car, *Searching for a Leftist Constitutionalism. The German Left vs Rechtsstaat 1848-1949*

Springer Nature, 2024, ISBN 9783031620973, Euro 146,88, pp. 216

MARCO FIORAVANTI

Viene pubblicato, nella prestigiosa collana *Studies in the History of Law and Justice* della casa editrice Springer, il volume di Ronald Car, *Searching for a Leftist Constitutionalism. The German Left vs Rechtsstaat 1848-1949*, dedicato a un tema da sempre sottovalutato (se non ignorato) dalla storiografia giuridica, come quello che va sotto il nome di costituzionalismo di sinistra. Invero la riflessione sul rapporto tra il movimento democratico e operaio e le scelte istituzionali rappresenta un campo di ricerca che può rendere meno manichea, limitata e provinciale la riflessione sullo Stato di diritto e sul costituzionalismo *tout court*.

Di fronte al fallimento della rivoluzione del 1848-49, che non era riuscita a raggiungere il duplice obiettivo

della libertà politica e dell'unità nazionale e alla risposta bismarckiana di una rivoluzione dall'alto che portò alla fondazione del Secondo Reich tedesco e all'unificazione della Germania, l'Autore segue le tracce di quel dibattito, spesso sotterraneo altre volte esplicito, sul paradosso di uno Stato di diritto da un lato garante di libertà e spazi di autonomia, da un altro, espressione del dominio borghese e, di lì a breve, dello Stato monoclasse. Paradosso del resto presente nella storia del costituzionalismo, liberale prima, sociale poi, che conosce un'origine rivoluzionaria rispetto all'assetto dei poteri dell'*Ancien régime* trovando ben presto il proprio Termidoro in una ricomposizione di classe a "egemonia borghese", per dirla con Pietro Costa.

La contraddizione intrinseca del costituzionalismo liberale, che separava Stato e società, a vantaggio della tutela della proprietà e della libertà (del proprietario) e dell'eliminazione, per lo meno formale, dei corpi intermedi riconducibile alle rivoluzioni settecentesche, sopita di fronte alla ricostruzione dell'Europa borghese dopo il Congresso di Vienna, riesplode con la primavera europea del 1848. La subitanea sconfitta dei movimenti rivoluzionari o le loro effimere vittorie, rappresentate emblematicamente da quelle francesi e tedesche, portarono, in particolare in Germania ma si potrebbe ampliare il raggio a livello europeo, a ciò che con l'Autore possiamo definire una depoliticizzazione del "momento" Quarantotto.

Il diritto pubblico europeo che si andò affermando sulle ceneri delle rivoluzioni democratiche (e protosocialiste) può essere identificato con quella formula ossimorica di costituzionalismo duale, basato da un lato sull'egemonia borghese da un altro su un ancora forte radicamento aristocratico. In altri termini, uno Stato di diritto edificato sul compromesso tra borghesia liberale e aristocrazia conservatrice sfociò nelle carte ottriate e nella definizione, nel loro alveo, del *Rechtsstaat*. Il modello trionfante nel nuovo *Reich* trovò la forza nelle dottrine elaborate da una scuola riconducibile a Carl Friedrich Gerber, Paul Laband, Rudolf von Gneist e Otto Mayer – autori ampiamente affrontati nel testo – sullo “Stato persona giuridica” ricalcata sulla figura romanistica della *persona ficta*, che considerava gli organi costituzionali rappresentativi in quanto realizzavano la rappresentanza e la sovranità statale, alternativa sia a quella del monarca che a quella del popolo. Nella lettura gerberiana – paradigmatica di un'intera generazione di giuristi tedeschi e, di riflesso, italiani – il ricorso al concetto di popolo stava a indicare l'utilizzo di una figura retorica molto lontana dalla realtà, anzi lontanissima da quel popolo reale che le nuove sensibilità politico-giuri-

diche nell'*entre deux-guerres* avrebbero rivendicato. Come ricordato con grande acume e precisione dall'Autore, per Greber lo Stato rappresentava la forma giuridica unitaria e onnicomprensiva dell'intera vita del popolo, dove quest'ultimo lemma era incomprensibile senza quello dello Stato che lo incarnava: il popolo si riconosceva nella sua volontà. Così scrive Car: «by people Gerber does not actually mean citizenship present and acting – whose will would be empirically verifiable – but rather ‘the whole spiritually united in the historical community, of which the generation currently living expresses only the present moment’» (p. 70).

Laband, a sua volta, definito dall'Autore con icastico brio, “l'apostolo del positivismo giuridico” (p. 74), sosteneva che lo stesso principio di legalità era sufficiente a distinguere lo Stato di diritto dal dispotismo. In altri termini, ricorrendo a un'immagine moderna, il “salvante della forma” era l'unico strumento per salvare il neonato Stato tedesco dalle bufere politiche e sociali che spiravano all'orizzonte, ancora non conclusi i bombardamenti della Parigi assediata nell'autunno del 1870 e ancora vivi i drammatici ricordi della Comune (sulle cui ceneri, detto per inciso, verrà edificato l'*État*

légal in Francia). Nonostante la *Verfassung* imperiale tedesca, sottolinea correttamente l'Autore, non prevedesse nessuna delle prerogative dello Stato di diritto, con l'organizzazione dei poteri fortemente squilibrata a favore dell'esecutivo, per Laband e i padri del *Rechtsstaat* europeo, la mera presenza di uno Stato che si dichiarasse interprete della volontà del popolo, bastava a distinguere lo Stato dalla tirannia. Discorso simile si sarebbe sviluppato a occidente del Reno, dove, in un contesto diverso, con una tradizione politica alle spalle decisamente più democratica, o per lo meno repubblicana, si andava affermando il predominio della dottrina che possiamo definire per brevità neo-rousseauiana, di Raymond Carré de Malberg della legge “espressione della volontà generale”, indipendentemente, sia chiaro, da ciò che la legge rappresentasse nella realtà. Così come lo Stato di Gerber e Laband incarnava il popolo in una proiezione tanto ideale quanto mistificante, la legge di Carré de Malberg si allontanava dalle sue origini rousseauiane e rivoluzionarie per ridursi a espressione della volontà del legislatore (i.e. dello Stato), virtuoso per definizione.

La crisi del sistema liberale ottocentesco, che accomunò le diverse esperien-

ze europee, e lo sviluppo di nuove forme di democrazia sociale, caratterizzate *in primis* dall'affermarsi dei partiti politici di massa e dall'accentuarsi del conflitto di classe, comportò un'ulteriore trasformazione del ruolo dei parlamenti in quei *Times of Extremes*, che l'Autore individua intelligentemente nel Secolo breve. Nacquero nuove forme di partecipazione democratica, basate principalmente sul progressivo allargamento del suffragio che segnò il passaggio tendenziale dalla costituzione oligarchica a quella liberaldemocratica – il cui *trait-d'union* è individuato dall'Autore in Ferdinand Lassalle – caratterizzata dal superamento dell'individualismo liberale, dal ridimensionamento della concezione napoleonica della proprietà privata e dall'ampiamento dei margini del diritto pubblico e amministrativo.

Profonda è poi l'analisi delle dottrine sullo Stato di diritto, i suoi limiti i suoi rapporti con la lotta di classe (e i suoi teorici, quali Marx, Engles, Kautsky e, soprattutto Rosa Luxemburg) sviluppatesi intorno alla crisi del 1919, alla faticosa nascita della Repubblica di Weimar e all'esperimento politico-costituzionale (oltre che giuridico in senso stretto) delle repubbliche consiliari, imprescindibili que-

ste ultime per comprendere lo sforzo di coniugare costituzione (non costituzionalismo) e socialismo. Tentativo fallimentare (per motivi anche esogeni) che rappresenta tuttavia un riferimento ancora fortemente sottostimato. Se Weimar, comprensibilmente, trova nel libro un'analisi all'altezza dell'ambiziosa sfida posta dall'Autore (interpretata attraverso giuristi e politologi quali Hugo Preuß, Franz Neumann, Ernst Fraenkel, Hans Kelsen e Carl Schmitt), rimangono sullo sfondo le coeve esperienze consiliari che non solo all'epoca ebbero un'eguale risonanza ma che condizionarono il dibattito italiano ed europeo. Si pensi per esempio a Kurt Eisner, primo presidente della Repubblica bavarese (*Freistaat Bayern*), il cui contributo a un'idea di costituzione orientata in senso sovietista, federalista e aperta alle istanze democratiche più avanzate, condizionò gli orientamenti italiani sulle istituzioni rappresentative.

Opportunamente sottolineato invero è il ruolo di un giurista tanto fondamentale quanto rimosso come Hermann Heller, che solo recentemente ha trovato alcune aperture da parte di una minoritaria e attenta storiografia, nella quale il libro di Car rientra a pieno titolo. La figura di Heller appare in tutta la sua pienezza non solo come

l'anti-Schmitt ma in una certa misura, dal nostro punto di vista ancora più interessante, come l'anti-Kelsen: il rifiuto, in sintesi, di una visione depoliticizzata del diritto, non solo evidentemente del diritto pubblico ma del diritto tout court.

L'attenzione dell'opera, precisa e approfondita, sul caso tedesco risente forse di una certa autoreferenzialità: l'apertura a realtà extra-germaniche – francesi e italiane in primis – avrebbe non solo arricchito il testo ma permesso di comprendere più globalmente il caso studiato. Il rapporto tra Stato di diritto, nella sua versione di *Rechtsstaat* tedesco e Stato legale, à la francese, la riflessione di Santi Romano e di Giuseppe Capograssi sulla crisi del paradigma Stato-centrico e sulla sua unicità nel monopolio normativo, o quella, ancora più pregnante nella prospettiva del libro, di Antonio Gramsci e di Karl Polanyi, sulla pianificazione economica, sulla democrazia sociale e sullo Stato dei consigli, avrebbero sicuramente fornito una lettura maggiormente problematizzante.

La ricerca condotta da Ronald Car, tuttavia, mantiene il suo pregio di fondo che è quello di aver affrontato in maniera esaustiva un tema trascurato e sottovalutato dalla dottrina giuridica, colmando non solo una lacu-

na storiografia ma incoraggiando ad allargare il campo di studio ad altre latitudini –

Francia, Spagna, Stati Uniti e, soprattutto, Italia – sempre attraverso la lente del *Leftist*

Constitutionalism che è risultata, in questo notevole volume, una fervida intuizione.